



COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

Provincia di Novara

COPIA

DELIBERAZIONE N. 44
DEL 07.11.2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Procedura di gara servizio di distribuzione del gas naturale – Ambito Territoriale Novara 2 - Delega funzioni al Comune di Novara e nomina referente.

L'anno duemilatreddici addì 07 del mese di novembre alle ore 18,00 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella sala delle adunanze nelle persone dei signori:

ARRIGO BENETTI

Sindaco

BALLASINA ANGELO

Vicesindaco

MARCHESI SUSANNA

Assessore

BALOSSINI LIVIA

Assessore

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
4	0

Assiste il Segretario Comunale Dott. Brera Gianfranco.

Il signor Arrigo Benetti nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Procedura di gara servizio di distribuzione del gas naturale – Ambito Territoriale Novara 2 - Delega funzioni al Comune di Novara e nomina referente.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazioni del Consiglio comunale n. 81 del 15.10.1987 e n. 18 del 31.3.1989, e con contratto n. 120 rep. in data 20.9.1989, registrato a Novara il 23.10.1989 n.3241 serie 1^, l'Amministrazione del Comune di Granozzo con Monticello affidò alla società Sodigas s.p.a., con sede a Milano in via Gargano n. 17, il servizio di distribuzione del gas metano nel proprio territorio;
- con il D.L.gs 23 maggio 2000, n. 164 (c.d. Decreto Letta), il legislatore italiano ha inteso avviare un processo di adeguamento ai principi dell'ordinamento europeo del mercato interno nel settore del gas, in particolare conformandosi ai canoni fondamentali in tema di libertà di impresa e di apertura alla concorrenza;
- l'art. 14 del D.L.gs n. 164 /00 citato ha stabilito che l'attività di distribuzione del gas naturale, in quanto servizio pubblico, debba essere affidata esclusivamente mediante gara per una durata non superiore a 12 anni, ed ha attribuito agli enti locali, titolari del servizio pubblico, gli importanti compiti di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo sulle attività di distribuzione;
- l'art. 15 del Decreto Legislativo citato, così come modificato prima per effetto delle disposizioni di cui alla legge n. 239/04 (legge c.d. Marzano – art. 1, comma 69), e poi di disposizioni successivamente intervenute, ha prorogato il termine di scadenza delle concessioni in essere, originariamente stabilito in cinque anni dal momento dell'entrata in vigore del Decreto medesimo;
- in questo contesto, allo scopo di favorire l'esercizio in forma aggregata del servizio pubblico della distribuzione del gas naturale, l'art. 46 bis del d.l. 1° ottobre 2007, n. 159 (introdotto, in sede di conversione, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222), ha delegato il Governo, e per esso il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Locali, ad emanare due distinti decreti, un primo finalizzato a stabilire *“i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas”*, ed un secondo destinato a determinare *“gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio “ nonché “misure per l'incentivazione delle relative operazioni di aggregazione”*;
- dopo alcune proroghe del termine fissato originariamente per l'adozione dei provvedimenti delegati, il secondo dei due decreti è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2011, e poi integrato con provvedimento pubblicato sulla GURI del 28 ottobre 2011, sicché risultano ormai definiti e perimetrali i 177 ambiti territoriali minimi, per i quali occorre procedere alle gare per l'affidamento del servizio su base d'ambito;
- con provvedimento ministeriali del 21 aprile 2011, sono state emanate disposizioni al fine di *“governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del comma 6, dell'art. 28 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.*

164”, riguardanti in particolare garanzie occupazionali per il personale addetto alle gestioni del servizio distribuzione gas in via di esaurimento;

- con l’emanazione del D.M. 12.11.2012 n. 226, pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 27.01.2012, che definisce i criteri di gara, si è completato il quadro normativo delineato dall’art. 46 bis sopra citato;
- nelle more del completamento della regolamentazione attuativa del citato art. 46 bis D.L. n. 159/07, l’art. 24 comma 4 del D.Lgs n. 93 del 28 giugno 2011 (i cui effetti sono stati fatti salvi dall’art. 37 del D.L. n. 83 del 2012, convertito in legge n. 134/12), ha disposto che le gare per l’affidamento del servizio di distribuzione gas vengano effettuate solo sulla base degli ambiti come definiti dai decreti sopra ricordati, inibendo così i Comuni di procedere all’effettuazione di gare su basi territoriali diverse da quelle d’ambito;
- per effetto di quanto sopra richiamato il servizio di distribuzione del gas naturale è attualmente di fatto gestito in regime di proroga dalla società Enel Rete Gas S.p.A.

Considerato che:

L’art. 24, comma 4, del D.Lgs 1° giugno 2011, n. 93, prevede l’obbligo di procedere alle gare per la concessione del servizio solo su base d’ambito territoriale minimo, definito dal D.M. 19.1/31.3/2011, come integrato dal D.M. 18.10/28.10.2011;

Come risulta dai decreti delegati emanati e sopra richiamati, il Comune di Granozzo con Monticello appartiene all’Ambito Territoriale denominato ATEM Novara 2;

Ai sensi dell’art.2 del Regolamento di cui al D.M.n.226/2011, è previsto di demandare, da parte degli Enti Locali concedenti, al Comune capoluogo di provincia, qualora appartenente all’ambito, o la Provincia negli altri casi, il ruolo di stazione appaltante, così come definito dall’art.1, comma 1, lett. m) del Regolamento, per la gestione della gara per l’affidamento del servizio di distribuzione di gas in forma associata, secondo la normativa vigente in materia di Enti Locali;

Nel caso dell’ATEM 2 della Provincia di Novara, il capoluogo è il Comune di Novara e che pertanto va a questo demandato, da parte degli Enti Locali appartenenti al relativo ambito territoriale, il ruolo di stazione appaltante;

Ai sensi dell’art.2, comma 5, al fine di attribuire alla Stazione appaltante la funzione di controparte del contratto di servizio è prevista espressa delega degli Enti Locali concedenti;

Verificata altresì l’esigenza manifestata dal Comune Capoluogo in sede di incontro preliminare del luglio 2013, di individuare e nominare, per ciascun Ente di appartenenza all’ambito, un soggetto con funzioni di referente unico per il raccordo, con il Comune medesimo, di tutte le attività procedurali necessarie per l’espletamento delle funzioni assegnate alla stazione appaltante ed alle altre di cui al presente atto;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

Ad unanimità dei voti espressi per alzata di mano

DELIBERA

- 1- DI APPROVARE quanto in narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2- DI CONFERMARE il diritto della società Enel Rete Gas S.p.A., nella sua qualità di attuale affidatario del Servizio di cui trattasi, a permanere nel rapporto in argomento sino all'individuazione del nuovo gestore, a seguito del perfezionamento dell'affidamento del servizio nell'Ambito Territoriale Novara 2;
- 3- DI PRENDERE ATTO E RICONOSCERE che la normativa vigente sancisce per il Comune di Novara, nella qualità di capoluogo, il ruolo e il compito di stazione appaltante per la procedura di gara relativa all'ambito ATEM NOVARA 2 e di delegare allo stesso gli atti consequenziali e accessori derivanti da tale compito, ivi comprese sia l'eventuale individuazione di prestatori di servizi a supporto del RUP sia la predisposizione prima della pubblicazione degli atti di gara, di un "Accordo tra Enti finalizzato";
- 4- DI NOMINARE quale Referente Unico per il raccordo con il Comune di Novara, Stazione Appaltante, in merito a tutte le attività endoprocedimentali necessarie per l'espletamento delle attribuzioni di cui alla presente delibera, il sig. Gianfranco Brera, segretario comunale, e in subordine la geom. Maria Cristina Dondi, tecnico comunale.
Il soggetto nominato, nell'ambito delle funzioni e responsabilità attribuite in connessione al presente provvedimento, è anche responsabile del procedimento, ai sensi della L.n.241/1990 e ss. mm. ed ii..
- 5- DI DELEGARE inoltre al Comune di Novara, nella sua qualità di capofila, le attività di reperimento presso il gestore uscente, delle informazioni necessarie ed utili per la predisposizione dei documenti di gara, come previsto dall'art. 2, comma 6, del DM n. 226 di cui in premessa.

Con successiva e separata votazione, a voti unanimi, la Giunta Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

VISTA l'allegata deliberazione n. 44 del 07.11.2013 si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000, il seguente parere in merito alla stessa in relazione alle regole tecniche.

(X) favorevole

() sfavorevole

con i seguenti rilievi

Il Responsabile del Servizio
- F.to Geom. Dondi Maria Cristina -



Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Benetti Arrigo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Brera dott. Gianfranco

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267)

Reg. Pubbl. n. _____

Certifico io sottoscritto Messo Notificatore che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 12/11/2013 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

lì, 12/11/2013

IL MESSO
F.to Pedalino Maria

